



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

70020 - PROVINCIA DI BARI - P.I. 00878940725

UFFICIO TRIBUTI - Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/3211200 - Fax 080/3211320

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

art. 1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Approvato con D.C.C. n. 21 del 04/09/2014

*Coordinato ed aggiornato con le modifiche
introdotte dalle*

D.C.C. n. 8 del 30/04/2015

D.C.C. n. 7 del 28/04/2022

D.C.C. n. 18 del 09/07/2024

INDICE

Art. 1 - DISCIPLINA DELLA TASSA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	3
Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO.....	4
Art. 3-bis - PRESUPPOSTO SOGGETTIVO	5
Art. 4 - SCUOLE.....	5
Art. 5 - SUPERFICI.....	5
Art. 6 - ESCLUSIONI.....	6
Art. 7 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	7
Art. 8 - IMBALLAGGI	8
Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	8
Art. 10 - UTENZE DOMESTICHE.....	9
Art. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE	10
Art. 12 - ZONE SERVITE	11
Art. 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI DELLA TASSA.....	11
Art. 14 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO.....	12
ART. 14 BIS - ESCLUSIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE DELLA TARIFFA IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	13
Art. 15 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI E LORO CUMULO	15
Art. 16 - TASSA GIORNALIERA	16
Art. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE	16
Art. 18 - TERMINI, DECORRENZA E CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI.....	16
Art. 19 - VERSAMENTI	18
Art. 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE TA.RI.....	19
Art. 21 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	19
Art. 22 - SANZIONI ED INTERESSI.....	20
Art. 23 - CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE - ABROGATO.....	21
Art. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA	21
Art. 25 - RIMBORSI.....	21
Art. 26 - IMPORTI MINIMI.....	21
Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
Art. 28 - NORMA DI RINVIO	21
Art. 29 - TRANSIZIONE ALLA NUOVA TASSA E RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI 2013 TARDIVAMENTE DICHIARATA	22
Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE	22

Art. 1 - DISCIPLINA DELLA TASSA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cassano delle Murge della TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad integrazione di quanto disposto in materia dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 156 (Norme in materia ambientale) e delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali alla sua applicazione.
2. Il tributo è applicato con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, e con agevolazioni calmierate sul tessuto socio-economico del territorio.
3. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento ha natura tributaria e non di tariffa corrispettiva disciplinata dall'art. 1, commi 667 e 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in conformità al Regolamento di igiene urbana e gestione del Centro comunale di raccolta rifiuti.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni previste nel presente regolamento nonché da ogni altra norma regolamentare del Comune, che disciplina il ciclo di gestione dei rifiuti.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai

- sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui allegato I della parte quarta del predetto decreto legislativo.
7. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali, così come definiti ed individuati, è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo.
8. I produttori di tali rifiuti, per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, devono:
- a) fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile relative all'anno di riferimento;
 - b) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
9. È vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.

Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, è rappresentato dal possesso o detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, che insistono interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto urbano, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; è pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di

smaltimento.¹

4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava sul soggetto interessato all'esenzione², come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

Art. 3-bis - PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Soggetto passivo della TARI è colui che occupa (esercita sul bene i poteri connessi al suo godimento) e/o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
3. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo c.d. abusivo.
4. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, che sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
5. Nell'ipotesi di detenzione di locali ed aree per un periodo inferiore a sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, ovvero del titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli stessi, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione.

Art. 4 - SCUOLE

1. Ai sensi dell'art.1 comma 655 della Legge 147/2013 la tassa dovuta per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo in oggetto.

Art. 5 - SUPERFICI

1. Sono assoggettati a tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Ai sensi dei commi 645 e 648 dell'art.1 Legge 147/2013 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde, per tutte le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte, alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art. 1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a

¹ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8087/2020; Cass., ordinanza 13 luglio 2015, n. 14541; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 18022 del 24/07/2013; si vedano anche Cass. Sez. 5, sentenza n. 21508 del 07/11/2005, Cass., Sez. 5, sentenza n. 19653 del 22/12/2003.

² Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10156; Cass., Ordinanza 29 Settembre 2017, n. 22891.

destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo all'emanazione di apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del Comune, delle nuove superfici trasmessa anche congiuntamente all'avviso di pagamento.

3. In caso il contribuente denunci una superficie inferiore all'80% della superficie catastale, in attesa del concludersi delle procedure di cui al comma 2, l'Ufficio Tributi potrà richiedere allo stesso opportuna documentazione attestante la superficie calpestabile.
Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. La superficie calpestabile dei "locali" è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" soggette al tributo è misurata a filo del perimetro.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50. In caso contrario è arrotondata al metro quadro inferiore.
6. Nell'ipotesi di distributori di carburante la tassa si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 10 mq per braccio di erogazione.
7. Per le superfici da considerare ai fini dell'applicazione della T.A.R.I. e da accertare si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 646 Legge 147/2013.

Art. 6 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi da tassa i locali e le aree oggettivamente non suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 641 art.1 Legge 147/2013).
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1 i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Sono tali, a titolo meramente esemplificativo:

- a. centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. unità immobiliari a destinazione abitativa prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete;
- c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere delle aree destinate al pubblico;
- d. fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati;
- e. fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata nei successivi articoli) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 7 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della Legge 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.³
2. Laddove non sia possibile determinare in maniera puntuale le superfici di cui al comma 1, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 649 e 682 Legge 147/2013 l'individuazione delle superfici è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera area di lavorazione le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività % di riduzione della superficie promiscua:

ATTIVITÀ	RIDUZIONE
Attività industriali / artigianali	30 %
Ambulatori medici e dentistici	10 %

- 2.bis La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione:
- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, ramo di attività (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti speciali prodotti e effettivamente avviati a smaltimento con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni e fatture rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di smaltimento dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

³ cfr. Corte di Cassazione n. 4564/2023; n. 5578/2023

Art. 8 – IMBALLAGGI

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito. Sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - a) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; Tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - b) imballaggio multiplo o secondario: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; è un rifiuto che proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
 - c) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene maggiormente dalle superfici di attività economiche (per esempio scatolone che contiene più cartoni che raggruppano bottiglie di latte).
3. Il costo per lo smaltimento degli imballaggi è ripartito tra i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni).
4. È vietato:
 - a) Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) Il conferimento, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, degli imballaggi terziari di qualunque natura. Gli imballaggi secondari che non vengono restituiti agli utilizzatori – come definiti al comma precedente – dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio di smaltimento urbano in regime di raccolta differenziata.
5. Non sono gestiti in regime di privativa gli imballaggi terziari. Il contribuente che fornisca la prova⁴, mediante apposita dichiarazione, dell'esistenza di una superficie effettivamente utilizzata per la produzione e lo smaltimento di tali rifiuti, può beneficiare di una corrispondente riduzione della superficie tassabile.

Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo, ai sensi dell'art.1 comma 650 del Legge 147/2013, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo, ai sensi dell'art.1 comma 652 Legge 147/2013, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che

⁴ cfr. TAR Emilia Romagna, sentenza n. 50/2024.

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003, e dei criteri determinati con il presente regolamento, tenuto conto della specificità che presenta la realtà del territorio di Cassano delle Murge e del dato di esperienza relativo all'applicazione del previgente tributo sui rifiuti.

3. Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani – da coprire con il gettito della tassa sono individuati tenendo conto del D.P.R. 158/1999 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1 comma 683 Legge 147/2013. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato e per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.
7. Le tariffe della TA.RI. sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile di ciascun anno ovvero, se successivo, nello specifico maggior termine fissato da norme statali o in quello stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario.
8. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
9. Ai fini TA.RI. le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate ai sensi dei successivi articoli.
10. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

Art. 10 - UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti come di seguito individuati.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune di Cassano delle Murge, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Per i contribuenti residenti nel Comune, che abbiano già presentato la denuncia di iscrizione, il numero di componenti impostato per il calcolo del tributo sarà quello alla data del primo gennaio dell'anno di

riferimento, salvo diversa comunicazione da inoltrare entro i termini di presentazione delle denunce.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa **o di studio** prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente debitamente documentato o, in mancanza, quello derivante dal seguente prospetto basato sui Mq. dichiarati comprensivi di pertinenze.

Intervallo Mq.	Numero occupanti
0 - 20	1
21 - 40	2
41 - 60	3
61 - 80	4
81 - 100	5
Da 101	6

5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali pertinenziali, si considerano utenze domestiche, con un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, con attribuzione sia della quota fissa che di quella variabile. Diversamente alle suddette unità si applica la sola quota fissa, in quanto quella variabile è già riconducibile al computo effettuato per l'unità abitativa, e per il calcolo degli occupanti di tali tipologie di immobili si seguono le disposizioni di cui ai commi precedenti. Nel caso di persone giuridiche i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà, o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e socio-sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo prova contraria documentata di occupazione legittimata da regolare contratto di locazione o comodato parziale di superfici autonome, identificate e delimitate.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 30 classi, in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti, secondo le classi di contribuenza specificate nelle categorie merceologiche previste dal D.P.R. 158/1999 e quanto disposto dal precedente art. 9.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al comma 1, di regola viene effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA. In assenza di tali informazioni, viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli come individuati al comma 1, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti qualora non siano distinguibili le singole superfici.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, quest'ultima porzione di superficie sarà scorporata da quella già assoggettata al tributo come utenza domestica.
6. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
7. La tassa dovuta dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria (quota fissa più quota variabile) ad essa concretamente applicabile (ossia la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta quella singola utenza) per la superficie tassabile.

Art. 12 - ZONE SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

Art. 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.1, comma 659, della Legge n. 147/2013 trovano applicazione le seguenti ipotesi di riduzione:
 - a. abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella

denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune:

riduzione 20% quota variabile.

- b. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta:

riduzione 30% quota variabile.

- c. abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che restino inutilizzati perché tenuti a disposizione:

riduzione 30% quota variabile.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

- a. abitazione principale e relative pertinenze di un nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 5.000,00 a condizione che l'immobile sia posseduto a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d'uso, diritto d'abitazione o locazione, e sia adibito a residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare.

Ai fini della richiesta di riduzione si ritiene valido "l'Indicatore della situazione economica equivalente" presentato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente".

riduzione 50% quota fissa e variabile.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 sono esenti dal tributo (quotafissa e variabile) le seguenti fattispecie:

- a. abitazione principale e relative pertinenze di un nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente sia pari a € 0,00 a condizione che l'immobile sia posseduto a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d'uso, diritto d'abitazione o locazione, e sia adibito a residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare.

Ai fini della richiesta d'esenzione si ritiene valido "l'Indicatore della situazione economica equivalente" presentato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente".

Art. 14 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO

1. Ai contribuenti, di utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera e ai contribuenti di utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti al recupero mediante azienda autorizzata, sono riconosciute - ai sensi dell'art.1 comma 649 e 658 della Legge 147/2013 - le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti.
2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione sulla quota fissa e variabile in base ai seguenti criteri:
- la riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 10% della tariffa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a

quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio.

La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio da parte dell'Ufficio competente.

In caso di verifica compiuta con esito negativo, la suddetta riduzione decadrà con effetto per l'intero anno di riferimento del controllo.

Tale riduzione sarà avviata previa predisposizione dell'albo dei compostatori da parte dell'Ufficio preposto alla gestione del compostaggio.

3. La tassa è scontata nella misura di 0,05 euro/kg dai titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti (esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui all'art. 8 di questo regolamento) prodotti dalle loro attività a condizione che:
 - a. il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;
 - b. risulti dimostrato l'avvio al recupero di almeno 1000 kg all'anno di rifiuti (imballaggi secondari e terziari esclusi).
 - c. il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.
4. In ogni caso la suddetta agevolazione - in considerazione del fatto che il rifiuto recuperato è contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi dell'art.1 comma 641 della Legge 147/2013 (presunzione di produzione di rifiuto urbano) - non potrà superare il 100% dell'ammontare totale della quota variabile.
5. La riduzione di cui al comma 3 è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'Ufficio Tributi sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. A tal fine gli utenti devono presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, corredata dalla documentazione che contenga almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, prodotti e effettivamente avviati a riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

ART. 14 BIS - ESCLUSIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE DELLA TARIFFA IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi degli articoli 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D.Lgs n. 152/06, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/20, le utenze non domestiche che producono i rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del medesimo D.Lgs. n. 152/06 possono, per il conferimento dei propri rifiuti urbani, optare di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero, per un periodo non inferiore a due anni,

degli operatori privati presenti sul mercato, regolarmente abilitati, salva la possibilità per il Comune, a richiesta dell'utente, previa valutazione del gestore del servizio pubblico, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

2. Le utenze non domestiche che, ai sensi del comma precedente, optano per il conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di aver avviato tutti i rifiuti stessi al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa.
3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello reperibile sui siti web dell'Ente e del Gestore, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Alla comunicazione, valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI, va allegata l'attestazione di cui al predetto articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/06, rilasciata dall'operatore privato, nonché copia del contratto stipulato oltre all'indicazione della tipologia e dei quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente.
6. L'opzione, ove esercitata, s'intende riferita a tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotto.
7. Le utenze non domestiche comunicano, altresì, all'Ufficio Ambiente del Comune l'eventuale variazione dell'operatore privato nel corso del quinquennio, producendo la medesima documentazione di cui sopra.
8. L'Ufficio Ambiente del Comune, ricevuta la comunicazione, ne seguirà l'istruttoria dandone notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché a tutti gli uffici competenti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
9. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro i suddetti termini perentori è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi, per la specifica annualità in considerazione, del servizio pubblico.
10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del quinquennio devono farne istanza al Comune entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il Comune, previa valutazione effettuata dal gestore del servizio rifiuti, può accogliere l'istanza e riprendere la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio, con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le utenze non domestiche che hanno conferito tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono comunicare all'Ufficio Ambiente del

Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, dando specifica evidenza di quelli avviati a riciclo. Tali quantitativi dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, salva dimostrazione delle ragioni di una minor produzione dei rifiuti.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero

12. L'Ufficio Ambiente del Comune effettua i controlli e richiede le ispezioni e la verifica della coerenza e della correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di irregolarità, dichiarazioni mendaci o comportamenti difforni da quanto comunicato, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

13. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini previsti, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

14. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 15 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI E LORO CUMULO

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di apposita denuncia del contribuente con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione, in caso di positivo riscontro dell'ufficio decorrerà, in mancanza di diversa specifica disposizione, dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del relativo presupposto (se oggettivamente documentato) o, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza e/o dichiarazione.

3. Per le annualità successive a quella di prima presentazione di riduzioni tariffarie, agevolazioni ed esenzioni che comportino la verifica da parte dell'Ufficio di elementi oggettivamente non in possesso dell'Ente, il contribuente dovrà produrre annualmente, entro il termine di presentazione della denuncia, per l'anno di riferimento, di cui al comma 1, la documentazione integrativa comprovante la sussistenza dei requisiti.
4. Il non rispetto di quanto disposto dal comma 3 comporta la decadenza del beneficio concesso.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e agevolazioni, nell'ambito di ciascuna fattispecie sarà applicata la riduzione e l'agevolazione che comporterà una maggiore diminuzione del tributo e ciascuna di esse opererà sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione o agevolazione precedentemente considerata.
6. La riduzione ed agevolazione applicate potranno cumularsi fino ad una percentuale massima del 50% della quota fissa e del 50% della quota variabile.

Art. 16 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi 816 e seguenti.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa o, comunque, altro corrispettivo da effettuare contestualmente all'eventuale Canone Unico Patrimoniale.
7. Altri eventi occasionali quali manifestazioni sportive, socio-culturali o del tempo libero potranno essere gestite analogamente a quanto previsto al precedente comma 4.
8. Il tributo giornaliero non si applica ai casi di occupazione temporanee delle aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1, commi 838 e 842, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi dell'art.1 comma 666 Legge 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n.504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 18 - TERMINI, DECORRENZA E CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:
 - a. all'inizio del possesso o detenzione;
 - b. alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c. alla cessazione del possesso o detenzione.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.
3. Al fine di agevolare la gestione del tributo, evitando la necessità di conguagli a debito o rimborsi, la dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, deve essere presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.
5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione che incida sull'ammontare della tassa.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente, solo se oggettivamente documentate, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo; in caso di dichiarazione tardiva si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.

A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a. se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
 - b. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze dei servizi precedentemente allacciati per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza.
 - c. la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
 - d. la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.
7. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:

per le **Utenze domestiche**:

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo

le modalità stabilite dal presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

per le **Utenze non domestiche**:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- 8. Nella dichiarazione di cui ai precedenti commi il dichiarante potrà indicare un proprio indirizzo e-mail o pec per il recapito di eventuali comunicazioni.
- 9. Il Comune predispose e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi TA.RI. sia in formato cartaceo che sul proprio sito istituzionale.

Art. 19 - VERSAMENTI

- 1. Il Comune predispose ed invia gli avvisi di pagamento TARI alternativamente a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata o al domicilio digitale.
- 2. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. Lo stesso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal Contribuente.
- 3. Il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle tariffe ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare, anche in caso di mancato recapito dell'avviso.
- 4. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito e delle informazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31.10.2019 e s.m.i..

5. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e nelle date, annualmente deliberate dal Consiglio Comunale, garantendo all'utente almeno due rate a scadenza semestrale e un termine di scadenza per il pagamento della prima rata o della soluzione unica non inferiore a venti giorni solari decorrenti dalla data di emissione dell'avviso di pagamento. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione.
6. Il pagamento annuale delle singole rate del tributo deliberate dal Consiglio Comunale, può essere ulteriormente rateizzato, previa richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni e dei termini disciplinati dall'art. 27 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato, con la lettera "A", alla Deliberazione Arera n. 15/2022.
7. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Il versamento del tributo può essere effettuato avvalendosi del modello F24 ed attraverso gli strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dalla piattaforma nazionale dei pagamenti (PagoPa), anche tramite il portale on line.
9. Il pagamento del tributo provinciale (c.d. TEFA) viene riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune - direttamente dall'Agenzia delle Entrate all'ente beneficiario.
10. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.
11. Se la singola rata è d'importo inferiore a dodici euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a quattro euro.
12. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
13. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
14. Nell'ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni previste nella sezione all'uopo dedicata nel presente regolamento.

Art. 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE TA.RI.

1. A norma del comma 692 dell'art. 1 Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di TARI dal comma 692 e ss. dell'art.1 Legge n. 147/2013.

2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Uffici Pubblici o ad Enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di inizio/fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto stesso.
6. Le notifiche degli atti di accertamento TA.RI. sono effettuate, quando possibile, anche tramite PEC o tramite la piattaforma SEND.

Art. 22 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano a tutte le violazioni del presente regolamento, le disposizioni di cui:
 - ai commi dal 695 al 699 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

- al vigente Regolamento generale delle entrate;
- ai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e ss.mm. e ii..

~~**Art. 23 - CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE**~~

~~(abrogato)~~

- ~~1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/1992.~~
- ~~2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997 e del comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, si applica all'imposta unica comunale componente TA.RI. l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. n. 218/1997.~~

Art. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo nei termini di legge, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 25 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute secondo i termini e le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale che disciplina le entrate.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26 - IMPORTI MINIMI

1. Il versamento ordinario non è dovuto per importi annuali uguali o superiori ad euro cinque. L'importo minimo definito è riferito alla somma dovuta a solo titolo di tassa.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro dodici con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non si procede al rimborso e alla compensazione di somme per importi inferiori a euro cinque.

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016, denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, nonché i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente alla data di approvazione del presente atto.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 29 - TRANSIZIONE ALLA NUOVA TASSA E RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI 2013 TARDIVAMENTE DICHIARATA

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 646 Legge 147/2013 per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. A tal fine vengono automaticamente mutate ai fini TA.RI. - senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti - le posizioni Tassa Rifiuti che risultano aperte al 31.12.2013.
2. In caso di elementi non contenuti nelle banche dati T.A.R.S.U., si ricorrerà alle informazioni già presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Ente e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 212/2000.

Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della Legge n.388/2000, così come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge n.448/2001, e dal comma 381 dell'art.1 della Legge n. 228/2012.